

STUDIO LEGALE

AVV. RAFFAELE BOIANELLI
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
Socio fondatore SIDEALS
Società Italiana Diritto e Legislazione Scolastica
Via Casilina Nord n. 93
03100 Frosinone
Tel. 0775/871142 -Cell. +393384693002
P.IVA 02482330608 C.F. BNLRF72L25D810Q
PEC: avvraffaele.boianelli@pecavvocatifrosinone.it

TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza ex art. 700 c.p.c. e con istanza ex art 151 c.p.c.

Per il sig. **GAMBINO FRANCESCO**, nato a SORIANO CALABRO prov. VV il 12/05/1995 e residente in VAZZANO prov. VV in Via L. SANFELICE n. 68, C.F. GMBFNC93E12I854E, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Boianelli del foro di Frosinone, C.F. BNLRF72L25D810Q ed elettivamente domiciliata in Frosinone, alla Via Casilina Nord n. 93, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Boianelli.

Il procuratore di parte ricorrente dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere comunicazioni presso il proprio numero di fax 0775/1543740 o indirizzo di pec: avvraffaele.boianelli@pecavvocatifrosinone.it, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.

- *ricorrente*

CONTRO

1) Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V. Le Trastevere n. 76/a – 00153 Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

2) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Roma, Via Frangipane n. 41 - 00184, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;



3) Ambito Territoriale per la Provincia di Roma- Ufficio VI (C.F. 80004180594), in persona del Dirigente p.t., con sede in Roma, Via Frangipane n. 41 - 00184, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, pec Registro PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- *resistenti*

E NEI CONFRONTI DI

tutti gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (da ora GPS) della provincia di Roma classe di concorso B003 E B015 e nella pedissequa seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per i quali, in ragione dell'elevato numero, si chiede sin da ora di autorizzare, *ex art. 151 c.p.c.*, la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

- *controinteressati*

PREMESSO

IN FATTO

1. Il ricorrente è in possesso di Diploma di Perito Industriale Capotecnico spec. Elettronica Telecomunicazioni, conseguito nell'a.s. 2011/2012, ovvero il 05/07/2012, presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Fermi" di Vibo Valentia con Voto 72/100, che costituisce regolare titolo di accesso per l'insegnamento nella classe di concorso di Insegnante Tecnico Pratico (da ora ITP) B003 "LABORATORI DI FISICA" e B015 "LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE" (all.to 1).
2. Lo stesso, in data 30/07/2020, ha conseguito presso l'Università E-Campus i 24 CFU in materie psico-antropo- pedagogiche conseguiti nell'anno accademico 2019/2020 (all.to 2) e ha avanzato, per l'a.s. 2020/2021, domanda di inserimento, con priorità, nelle MAD della Provincia di Siena (all.3).
3. Inoltre il sig. Gambino ha presentato in data 30/07/2020, domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (da ora in poi GPS) per la provincia di Torino, avente protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1499727.31-07-2020. (all.to 4)



4. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. recante R.G. 209/2021 dinanzi al Tribunale di Siena, il sig. Gambino, unitamente ad altri ricorrenti, ha adito l'autorità giudiziaria rassegnando le seguenti conclusioni: “*respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:*

In via principale,

1) *per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu ovvero dal solo diploma di laurea.*

2) *ordinare al Ministero convenuto di inserire parte ricorrente, con priorità nelle graduatorie Mad della Provincia di Siena e/o degli Istituti scolastici Roncalli, Sarrocchi, IC n.2 Poggibonsi, San Bernardino da Siena, D. Buoninsegna, Piccolomini di Siena classi di concorso B003, B015, A030, AB56, AG56, A020, A026, A027 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all'insegnamento;*

3) *conseguentemente ordinare al Ministero resistente, all'esito dell'inserimento prioritario in Graduatoria, di conferire incarichi di supplenza, all'esito dell'esaurimento delle vigenti graduatorie GPS, con priorità a parte ricorrente rispetto agli altri docenti non abilitati inseriti nelle MAD.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori”. (all.to 5)

5. Con Sentenza n. 97/2021 pubblicata il 26/04/2021, il Tribunale di Siena, ha accolto il ricorso **ritenendo il diploma ITP posseduto dal ricorrente unitamente ai 24 CFU,** quale titolo abilitante per l'insegnamento nelle predette classi di concorso (come si avrà modo di dire più approfonditamente in seguito), così concludendo:

“Accerta il diritto del/la docente ricorrente – ...OMISSIS; FRANCESCO GAMBINO;...OMISSIS – ad essere inserito/a, per la/e classe/i concorsuale/i di riferimento con priorità nelle graduatorie MaD della Provincia di Siena richieste, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con



precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all'insegnamento, ordinando al Ministero dell'Istruzione la conseguente attuazione conformativa.

Il Tribunale di Siena, dunque, sul presupposto logico giuridico della **natura abilitante del diploma ITP posseduto dal ricorrente, unitamente ai 24 CFU**, accoglieva il ricorso del sig. Gambino, da cui faceva discendere l'illegittimità, nella parte di rilevanza nella controversia, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (istitutiva delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, da ora in poi GPS), **doendosi affermare il diritto del docente ricorrente all'inserimento nella I^ fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per le classi di concorso correlate e secondo il punteggio spettante**, in tal senso dando corretta attuazione alla domanda amministrativa del docente ricorrente.

Aggiungeva inoltre a pagina 33, penultimo capoverso della decisione, che: “*Se taluni ricorrenti hanno in genere precisato, infine, le conclusioni delimitandole al solo accertamento in via incidentale del possesso del titolo abilitante al fine esclusivo dell'inserimento in MaD locali, per il/la ricorrente non inserito/a in GPS/GI in alcuna provincia, in ogni caso deve intendersi formulata sin dall'origine tale più limitata domanda, all'accoglimento della quale non constano condizioni ostative*”. (all.to 6)

Avverso tale Sentenza il Ministero dell'Istruzione, seppur costituito in giudizio e, dunque, nonostante abbia preso contezza della portata di siffatta decisione, decideva di non proporre appello nei termini di legge, ragion per cui, in data 5 ottobre 2022 veniva certificato che la sentenza n. 97/2021 pubblicata in data 26.04.2021 era passata in giudicato.(all.to 7).

6. Con Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022, il M.I.M. disciplinava, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), istituite nel biennio precedente con O.M. n. 60/2020.

L'ordinanza Ministeriale n. 112/2022 all'art. 3 comma 9 afferma “*Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione*”. (all.to 8)

Si precisa che dalle GPS sono state poi elaborate anche le graduatorie di istituto, le prime finalizzate all'attribuzione degli incarichi annuali e fino al termine delle



attività didattiche, le seconde utilizzate per gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche in subordine e in caso di incapacienza delle GAE e delle GPS, nonché per le supplenze brevi, in quanto la I fascia delle GPS va a costituire la II fascia delle Graduatorie di Istituto e la II fascia delle GPS va a costituire la III fascia delle Graduatorie di Istituto.

7. Il ricorrente, dunque, già inserito dal 2020 nella II^a fascia delle GPS di altra provincia (Torino), valevoli per il biennio 2020/2022, all'atto dell'aggiornamento del 2022, in possesso di un titolo di studio **definito dal giudice ordinario del Lavoro di Siena “abilitante”**, con sentenza passata in giudicato, nonché in possesso dei titoli di studio previsti dall'allegata tabella A/6 per l'accesso alla graduatoria provinciale per le supplenze, in data 30/05/2022 presentava, attraverso l'applicazione Istanze on Line del sito del MIUR, domanda telematica di trasferimento da altra provincia e inclusione nella prima fascia delle GPS della provincia di Roma prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7752154.30-05-2022 (all.to 9), dichiarando, quale titolo di accesso, sia per la classe di concorso B003 che B015 (pag. 2 e 3), il Provvedimento giurisdizionale definitivo, ovvero la Sentenza del Tribunale di Siena Sez. Lavoro n. 97/2021 pubbl. il 26/04/2021 di cui al procedimento R.G. n. 209/2021.

8. Si precisa inoltre che l'istituzione delle GPS e l'aggiornamento delle GI valevoli per il biennio 2022/2024, regolamentate dall'O.M. n. 112/2022, con specifico riferimento alle classi di concorso B003 e B015 e alla annessa tabella di valutazione dei titoli di accesso, non hanno comportato una variazione in merito **al titolo di accesso che rimaneva quindi il diploma di maturità posseduto dall'odierno ricorrente** e già valutato e convalidato dall'Amministrazione in sede di costituzione del primo rapporto di lavoro.

Detto diploma unitamente ai 24 CFU posseduti – si ribadisce – in forza del giudicato formatosi – **“ha specifico valore abilitante all'insegnamento”**.

E' la stessa O.M. n. 60/2020 prima e l'O.M. n. 112/2022 ed i successivi atti in applicazione delle stesse che hanno previsto altresì la possibilità di richiedere l'inserimento nelle stesse GPS in prima fascia **purché in possesso di un “provvedimento giurisdizionale” favorevole, proprio come il caso che ci riguarda.**



E ciò è stato possibile senza alcuna forzatura del sistema informatico, proprio all'uopo previsto per l'inserimento nelle GPS, perché lo stesso modello di domanda, predisposto dal Ministero dell'Istruzione da inviare obbligatoriamente in modalità telematica, prevedeva, nell'apposita sezione quale titolo di abilitazione di accesso alla I^a fascia GPS e alla corrispondente II^a fascia G.I. l'inserimento e l'indicazione di sentenze e/o ordinanze cautelari favorevoli (**provvedimenti giurisdizionali temporanei o definitivi**).

9. Conseguentemente e del tutto legittimamente, il sig. Gambino Francesco veniva regolarmente inserito per le classi di concorso B003 e B015 nelle GPS di I^a fascia della provincia di Roma, nonché nella II^a fascia delle graduatorie di Istituto delle Istituzioni scolastiche scelte nella domanda di inserimento nelle GPS.

10. In virtù del suddetto inserimento, in data 12/09/2022, il docente veniva individuato quale destinatario di proposta individuale di lavoro (incarico annuale) sino al 31/08/2023 presso l'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ITI GIOVANNI XXIII di ROMA (all.to 10), a seguito del quale, dopo aver esibito e depositato presso l'amministrazione scolastica il provvedimento giurisdizionale definitivo dichiarato in domanda quale titolo di accesso che aveva riconosciuto il titolo di studio di per sé abilitante all'insegnamento, in data 13/12/2022 il Dirigente Scolastico, con provvedimento prot. 4893 così determinava: *“EFFETTUATI i controlli previsti dall'art. 8 “Valutazione dei titoli”, commi 7, 8, 9 e 10 della citata O.M. 10 luglio, n.60, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445;*

CONSTATATA la corrispondenza documentale di quanto dichiarato dall'interessato e l'esattezza del punteggio attribuitole, determina la convalida del punteggio spettante al docente Gambino Francesco, per le seguenti classi di concorso B003 E B015” confermando di fatto l'**effettiva corrispondenza** nell'istanza di partecipazione ed i relativi punteggi. (all.to 11).

11. Successivamente per l'a.s. 2023/2024, in data 08/09/2023, il docente Gambino veniva individuato quale destinatario di proposta individuale di lavoro a tempo determinato (incarico annuale) sino al 31/08/2023 presso l'ISTITUTO TECNICO T.L. “M. COLONNA” di ROMA, sede distaccata di ANZIO, per una cattedra di 18 ORE per la classe di concorso B015.



Senonché, in data 4/10/2023, veniva comunicato al docente la proposta di esclusione dalla graduatoria GPS 1^ fascia per le classi di concorso B003 e B015, richiamando e facendo parte integrante le motivazioni di una precedente proposta di esclusione del Dirigente dell'Istituto Tecnico "GIOVANNI XXIII" del 27/02/2023 n. 3197, alla quale l'ATP di Roma non aveva voluto dare seguito (all.to 12).

Alla base di entrambe le proposte di esclusione vi era il presupposto che si riteneva di non poter considerare valido il titolo dichiarato nella domanda di aggiornamento/inserimento nella graduatoria GPS 1^ fascia in quanto non conforme al disposto di cui all'art. 3 dell'O.M. 112/2022 comma 9. (all.to 13)

La proposta veniva inviata anche al competente Ufficio VI ATP di Roma per valutarne la fondatezza tanto che, con D.D. n. 6262 del 12/02/2024 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, *"VISTA la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Roma dell'aspirante GAMBINO FRANCESCO (12/05/1993- VV) nella I fascia, c/c B003 e B015; VISTO il D.D. prot. 28372 del 01/09/2023 con cui sono state approvate e ripubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Roma, comprensive degli elenchi aggiuntivi, valevoli per l'a.s. 2023/2024; TENUTO CONTO che l'art. 6, c. 4, dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112 dispone che "gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo" PRESO ATTO della proposta di esclusione da GPS I° fascia per le cdc B003 e B015, formulata con decreto n.3197/22 del 27/02/2023, dal Dirigente Scolastico dell'ITIS Giovanni XXIII per mancanza del titolo di abilitazione, da intendersi qui integralmente richiamata, sia nelle motivazioni che negli esiti delle esclusioni ivi disposte; PRESO ATTO della proposta di esclusione da GPS I° fascia per le cdc B003 e B015, formulata con decreto prot. n.5103/2023 del 04/10/2023, dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica "Marcantonio Colonna" per mancanza del titolo di abilitazione, da intendersi qui integralmente richiamata, sia nelle motivazioni che negli esiti delle esclusioni ivi disposte;*



RITENUTO in ossequio ai principi di autotutela e di correttezza dell'azione amministrativa, di dover procedere all'esclusione dalla I fascia GPS della provincia di Roma del docente GAMBINO FRANCESCO per le classi di concorso B003 e B015, per mancanza del titolo abilitante e di dover ricollocare il suddetto docente in II fascia GPS con punteggio di 21,5 per le classi di concorso B003 e B015, ricorrendone i presupposti", disponeva all'art. 1 " A parziale rettifica dei D.D. prot. 25674 del 03/08/2023 e prot. 28372 del 01/09/2023, con cui sono state pubblicate le Graduatorie provinciali per le supplenze di Roma, comprensive degli elenchi aggiuntivi, valevoli per l'a.s. 2023/2024, il candidato Gambino Francesco (12/05/1993- VV) è escluso dalla I fascia delle Graduatorie provinciali di supplenza per la provincia di Roma, classe di concorso B003 e B015 per la motivazione indicata di seguito e ricollocato in II fascia con punteggio di 21,5 per le medesime classi di concorso. Cognome Nome Data di nascita Classe di concorso e fascia GPS Motivazione esclusione GAMBINO FRANCESCO 12/05/1993 B003 – B015 I FASCIA Mancanza del titolo abilitante".

Aggiungeva infine all'art. 2 che: *"Tutti i servizi prestati dal Sig. Gambino Francesco in assenza del titolo di accesso sono riconosciuti ai soli fini economici e non giuridici"* (all.to 14).

12. A seguito di siffatto depennamento, con Decreto n. 63 del 13/02/2024, il Dirigente scolastico dell'ITTL "M. Colonna" decretava la risoluzione immediata del contratto di lavoro n. 4382 stipulato con il prof. Gambino in data 11/09/2023, a seguito della individuazione da parte dell'Ufficio VI ATP di Roma con provvedimento prot. n. 29299 dell' 8 settembre 2023 (all.to 15).

Ritenendo tali provvedimenti palesemente illegittimi oltre che ingiusti sotto numerosi profili e soprattutto perché frutto di una superficiale e se non inesistente istruttoria e/o di un'errata analisi e/o erronea interpretazione del provvedimento giurisdizionale emesso dal Tribunale di Siena e della portata di un giudicato formale e sostanziale, parte ricorrente è costretta ad adire le vie legali con il presente ricorso meritevole di accoglimento per i seguenti motivi

IN DIRITTO

A) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO E SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DELL'INTESTATO TRIBUNALE.



Al fine di individuare il Giudice munito di giurisdizione nel caso che qui ci occupa ed, in particolare, di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, occorre preliminarmente chiarire il *petitum* sostanziale oggetto del presente ricorso.

Il *thema litis* è il riconoscimento dell'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente nell'aver depennato l'odierno ricorrente dalle graduatorie di interesse e della conseguente risoluzione del contratto a tempo determinato, dunque, l'illegittimità non di un atto di macro organizzazione, generale e normativo, bensì di una determinazione assunta dalla PA con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In via generale, in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della cd. privatizzazione (d.lgs. n. 29/1993), la giurisprudenza ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, quali: a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001); b) gli atti di "macro-organizzazione", ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001; c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi, rientrando il loro sindacato nell'ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, 07/07/2020 n. 7798).

Per giurisprudenza consolidata *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di*



determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili” (ordinanza delle SS.UU. n. 16756 del 23.7.2014).

Proprio con riguardo alla questione relativa alla sussistenza o meno della giurisdizione del Giudice Ordinario, in controversie relative all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (da ora GAE) da parte di diplomati magistrali, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 25846 del 15.12.2016.

In particolare, nella predetta sentenza viene affermato che *“ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria - l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario...”* (In senso conforme, Cass. SS.UU. 17123 del 26/06/2019).

Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto, in primo luogo, che il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non abbia natura concorsuale, con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, in secondo luogo, che gli atti di gestione delle graduatorie stesse siano assunti con i poteri del datore di lavoro, cosicché, per individuare quale sia il giudice dotato di giurisdizione, occorra verificare se l’impugnazione abbia ad oggetto un atto particolare di gestione della graduatoria (come nel caso *de quo*), oppure un presupposto atto amministrativo generale (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 ottobre 2019, n. 1732;



T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, 30 ottobre 2017 n. 10803; T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 settembre 2017, n. 1055; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 15 marzo 2017, n. 210; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13 giugno 2014, n. 1564).

L'art. 2, comma 4 *ter*, D.L. n. 22 del 08/04/2020, conv. con modificazioni dalla L. 06/06/2020, n. 41, ha istituito le GPS, destinate a soppiantare le vecchie GAE.

Con le GPS, analogamente a quanto avvenuto per le GAE, non viene ad attivarsi alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art.3, comma 3, della citata O.M. 60/2020 *“ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”*. Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo, ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante, in primo luogo, ad essere collocato nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti.

Nel caso che qui ci occupa, oggetto di contestazione, il *petitum* sostanziale, è l'accertamento dell'illegittimità, non di un atto amministrativo generale o normativo (ad es. l'O.M. che disciplina l'aggiornamento delle GPS), bensì del **D.D. n. 6262 del 12.02.2024 con cui l'Ufficio Scolastico di Roma ha escluso il Prof. Gambino dalla 1^a fascia delle GPS nonché del decreto n. 63 DEL 13/02/2024 dell'Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica “M. Colonna”, con cui veniva disposta la risoluzione del suo contratto a tempo determinato, ossia “atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”, di cui si chiede sin da ora la disapplicazione, .**

Ne consegue che la giurisdizione non può che appartenere al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Quanto alla competenza territoriale, l'ultima sede di servizio dell'odierno ricorrente essendo stata assunta a t.d. alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione nella città di Anzio, la competenza non può essere che del Tribunale del circondario ove è sorto il rapporto di lavoro di cui si discute, ossia il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro.

B) SULLA COMPOSIZIONE DELLE GPS.



Preliminarmente, al fine di rappresentare correttamente l'ingiustizia e l'illegittimità dei provvedimenti assunti dal Ministero convenuto con gli atti impugnati, pare necessario richiamare le disposizioni normative che hanno disciplinato la composizione e l'aggiornamento delle GPS.

In fase di prima applicazione le GPS, istituite dall'art. 2, comma 4 *ter*, D.L. n. 22 del 08/04/2020, conv. con modificazioni dalla L. 06/06/2020, n. 41, sono state oggetto di disciplina da parte dell'O.M. n. 60/2022, la quale ha regolamentato le GPS per il biennio 2020/2021 e 2021/22.

La disciplina in questione, valevole quale *lex specialis* alla quale l'Amministrazione si è auto vincolata, dunque, va rinvenuta nell'O.M. 10 luglio 2020, n. 60 del Ministero dell'Istruzione, la quale, nel regolamentare “*le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, ha stabilito, per ciò che rileva ai fini della presente controversia, che le GPS sono costituite su base provinciale, divise per posto comune e di sostegno, ed utilizzate per assegnare le supplenze annuali (fino al 31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (fino al 30 giugno) che non sia stato possibile conferire previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GaE), anch'esse costituite su base provinciale.

In tal senso l'art. 2 dispone che: “*4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:*

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;*
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;*
- c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.*

5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate



le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”

Le GPS, sia per il posto comune che di sostegno, sono divise in due fasce ed hanno validità per due anni.

Per il posto comune, la prima fascia è costituita dai soggetti muniti dello specifico titolo di abilitazione, mentre la seconda fascia è costituita da soggetti privi del titolo di abilitazione, ma in possesso dei titoli di cui all'art. 3, comma 6, lett. b, dell'O.M. 60/20.

Per il posto di sostegno, la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, mentre la seconda fascia è costituita, ai sensi dell'art. 3, comma 7, lett. b) della citata OM, dai soggetti privi del relativo titolo di specializzazione che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Ai sensi dell'art. 11 dell'O.M. 60/2020, rubricato “*Graduatorie di istituto*”, “1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

- a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;
- b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
- c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti.



2. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti". (all.to 16)

Dunque, le Graduatorie di Istituto si costituiscono contestualmente alle GPS per gli aspiranti in possesso dei titoli normativamente previsti: nella II fascia delle Graduatorie di Istituto sono inclusi gli aspiranti inseriti nella I fascia delle GPS (si tratta di candidati muniti del titolo di abilitazione/specializzazione), mentre nella III fascia delle Graduatorie di Istituto fascia delle GPS sono inclusi gli aspiranti inseriti nella II fascia delle GPS (si tratta di candidati privi del titolo di abilitazione/specializzazione)¹.

Le Graduatorie di Istituto vengono utilizzate per la copertura delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche in subordine e in caso di incapienza delle GaE e delle GPS, nonché per le supplenze temporanee.

Per il successivo biennio 2022/24 le graduatorie scolastiche sono state regolamentate dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022, ove la disciplina delle GPS e delle Graduatorie di Istituto, per quando è qui di interesse, è rimasta totalmente invariata, sicché, ai sensi dell'art. 3, le GPS sono costituite da 2 fasce (la prima in cui sono collocati i docenti muniti del titolo di abilitazione/specializzazione e la seconda in cui sono collocati i docenti privi di detto titolo), mentre, ai sensi dell'art. 11, le Graduatorie di Istituto, che si costituiscono contestualmente alle GPS, sono costituite da 3 fasce: la prima costituita dai docenti inseriti nelle GAE, la seconda costituita dai docenti inseriti nella I fascia delle GPS e la III fascia costituita dai docenti inseriti nella II fascia delle GPS.

C) SUI DOCENTI ITP

La categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP), istituita con D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1277, ricomprende tutti quei docenti che sono muniti di competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidati specifici incarichi di docenza normalmente espletati con attività didattiche che si svolgono prevalentemente nei laboratori.

¹ La prima fascia delle Graduatorie di Istituto è costituita dai docenti inseriti nelle GaE.



Le mansioni assegnate a tali docenti sono svolte sia in compresenza con altro docente della disciplina di riferimento, cui sono rimessi i profili teorici della materia, sia in modo autonomo, dando luogo quindi ad un necessario ed ineludibile momento di applicazione pratica di conoscenze e di nozioni generali ed astratte acquisite dagli studenti.

La figura professionale *de qua* è assolutamente equiparata a quella dei docenti in possesso di diploma di laurea (il trattamento retributivo è però inferiore a quello dei docenti laureati), nei confronti dei quali non sussiste alcuna subordinazione gerarchica o funzionale.

Ed infatti, l'art. 5, co. 1 *bis* del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (come introdotto dall'art. 5 della L. 3 maggio 1999 n. 124) prevede che i docenti ITP facciano parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, anche qualora il loro insegnamento si svolga in regime di compresenza. Essi, inoltre, possono essere nominati a pieno titolo nelle commissioni per gli esami di Stato, rappresentando la propria materia con piena autonomia di voto.

Originariamente, il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 individuava, alla Tabella C, le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto decreto è stato abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “*disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*”, che, alla Tabella B, indica le classi di concorso per gli insegnanti tecnico-pratici.

Con riferimento al caso di cui si discute, la classe di concorso a cui il ricorrente può accedere sulla base del proprio titolo di studio, ossia il Diploma di Perito Industriale Capotecnico spec. Elettronica Telecomunicazioni conseguito nel 2012, sono la B003 e B015 (di cui al D.P.R. n. 19/2016) che ha sostituito le vecchie classi di concorso C280, C290, C260, C270 (di cui al D.M. n. 39/1998).

D) SUL DIRITTO DEL RICORRENTE AL REINSERIMENTO NELLA I FASCIA DELLE GPS E NELLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO.

L'esclusione del sig. Gambino dalla I^a fascia delle GPS e dalla II^a fascia delle Graduatorie di Istituto *de quibus*, classi di concorso B003 e B015, con il conseguente annullamento e risoluzione del proprio rapporto di lavoro a tempo



determinato è ingiusta ed illegittima in quanto assunta sulla base di motivazioni errate ed infondate.

Invero, il D.D. n. 6262 del 12/02/2024 dell'ATP di Roma, che ha disposto il depennamento dell'odierno ricorrente dalle graduatorie di cui si discute, motiva detta esclusione sulla base dell'erroneo presupposto che risulterebbe accertata la mancanza del titolo abilitante in capo al docente, con particolare riferimento alla Sentenza n. 97/2021 del Tribunale di Siena.

Ebbene, tale motivazione è erronea ed illegittima sotto diversi profili.

Quanto all'asserita mancanza del titolo di accesso alle classi di concorso di interesse del ricorrente (B003 e B015), ossia del titolo di abilitazione (in quanto come si è detto ai sensi dell'art. 2 dell'O.M. 60/2020 e dell'art. 3 dell'O.M. n. 112/2022, titolo di accesso alla I fascia delle GPS per il posto comune è il titolo di abilitazione), tale assunto non corrisponde al vero in quanto il sig. Gambino è stato considerato inequivocabilmente in possesso del titolo abilitante proprio dalla Sentenza n. 97/2021 del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro.

Invero, in detta sentenza, nell'accogliere il ricorso presentato dall'odierno ricorrente, unitamente ad altri aspiranti, il Magistrato senese ha svolto un'indagine "costituzionalmente orientata", passando in rassegna l'allora vigente sistema reclutativo scolastico, denotato, alla data del ricorso, dall'assenza, per i docenti interessati, di percorsi abilitanti (ad es. TFA, PAS e SSIS).

Come argomentato in sentenza, per i ricorrenti, il mancato conseguimento dell'abilitazione tradizionale non è dipeso da circostanze legate al merito, ma casuali, quali la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nell'impossibilità, quindi, del suo conseguimento in via ordinaria, all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato.

Partendo da tali premesse – ancorate a principi fondamentali della Costituzione – il Giudice ha ritenuto ragionevole argomentare, nel caso concreto, in senso favorevole alla ricognizione *abilitante*, anche per ragioni di coerenza logico-sistematica.

L'analisi giuridica si è soffermata, infatti, su un dato esegetico: **il possesso congiunto di laurea e 24 C.F.U. è titolo di accesso concorsuale *alternativo*, dunque ragionevolmente equipollente al possesso dell'*abilitazione* specifica sulla classe di concorso; essendo l'accesso concorsuale conseguente al possesso del relativo titolo di abilitazione, non è privo di logicità ritenere che l'accesso,**



alternativo, per i diplomati/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato abilitante dal legislatore, o quanto meno equiparato all'abilitazione.

Di indubbio interesse l'osservazione del Giudicante, testualmente riportata:

“Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, o quantomeno opportunità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire in partenza una tendenziale parità di competenze professionali/didattiche e quindi di chances.

Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa”.

Ed ancora, non è mancato, anche in questa importante pronuncia, il richiamo alla “visione sovranazionale”, circa la dibattuta tenuta del concetto di “abilitazione”.

Ebbene, al sistema sovranazionale risulta essenzialmente estraneo il concetto di abilitazione professionale, ulteriore rispetto al titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata (ovvero della qualifica professionale) e, certamente, i docenti ricorrenti sono tutti in possesso del titolo di studio, unitamente al percorso formativo universitario appositamente istituito, che li rende idonei all'insegnamento – secondo l'interpretazione proposta dal Giudice senese – per lo stesso ordinamento nazionale.

A conclusione del ragionamento logico-giuridico proposto, il Tribunale di Siena Sezione Lavoro, nella Sentenza n 97/2021 (**diventata definitiva sul punto**) ha ritenuto il prof. Gambino abilitato all'insegnamento per le classi di concorso B003 e B015.

Ma vi è di più.

Come già anticipato in narrativa, il Magistrato senese, nell'accogliere il ricorso del prof. Gambino, dunque, sul presupposto logico giuridico della **natura abilitante del diploma ITP posseduto dal ricorrente, unitamente ai 24 CFU**, faceva discendere l'illegittimità, nella parte di rilevanza nella controversia, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (istitutiva delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, da ora in poi GPS), **doendosi affermare il diritto del docente ricorrente all'inserimento nella I^a fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per le classi di concorso correlate e secondo il punteggio spettante**, in tal senso dando corretta attuazione alla domanda amministrativa del docente ricorrente.



Aggiungeva inoltre a pagina 33 penultimo capoverso della decisione che. “*Se taluni ricorrenti hanno in genere precisato, infine, le conclusioni delimitandole al solo accertamento in via incidentale del possesso del titolo abilitante al fine esclusivo dell’inserimento in MaD locali, per il/la ricorrente non inserito/a in GPS/GI in alcuna provincia, in ogni caso deve intendersi formulata sin dall’origine tale più limitata domanda, all’accoglimento della quale non constano condizioni ostative*”

Alla luce di quanto sin qui esposto il titolo di accesso posseduto dal docente Gambino, deve essere considerato abilitante sulla base del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 97/2021 con conseguente diritto del ricorrente all’inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (entrambe riservate agli abilitati) per le classi di concorso di interesse, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro a tempo determinato risolto.

In sostanza, il ricorrente ha diritto ad essere inserito nella fascia degli abilitati delle graduatorie scolastiche prioritariamente in quanto la natura abilitante del suo diploma è stata accertata e dichiarata dal Tribunale di Siena.

Su tale decisione e, in particolare modo, su tale specifico punto si è altresì formato un giudicato formale e sostanziale.

Conseguentemente, in presenza di tale presupposto (esecutività della pronuncia e giudicato formatosi) essa era ed è vincolante e non poteva essere assolutamente disapplicata.

In altre parole, per il caso di cui si discute, il giudicato si è formato in ordine alla questione, risolta positivamente, secondo il Giudice del Tribunale di Siena Sezione Lavoro, se il diploma di istruzione di scuola secondaria secondo grado, in possesso del ricorrente unitamente ai 24 CFU, fosse idoneo, in quanto titolo abilitante per l’insegnamento nelle relative classi di concorso B003 e B015 e consentirgli non solo l’inserimento nelle MAD come docenti abilitati ma anche nella prima fascia delle GPS.

Nei provvedimenti a firma sia dell’ATP di Roma che del D.S. dell’ITTL COLONNA, in questa sede impugnati, è stata ritenuta illegittima l’inclusione del sig. Gambino nelle GPS 1 fascia, sul presupposto che il docente non avesse titolo per poter stare nella suddetta graduatoria, in virtù di una interpretazione erronea e



palesemente “di parte” di una decisione del giudice ordinario sulla quale si è formato un giudicato sostanziale e formale.

Si tratta quindi di un accertamento che però avrebbe dovuto incontrare obbligatoriamente la preclusione del **giudicato formatosi sul presupposto di fatto costitutivo del diritto**, fatto valere dall’odierno ricorrente nel giudizio originario del 2021 presso il Tribunale di Siena, quale **antecedente logico giuridico su cui si è fondata la pronuncia di accoglimento**, ovvero **il valore di titolo abilitativo all’insegnamento del diploma di ITP unitamente ai 24 CFU**, essendo stato oggetto dei precedenti apprezzamenti giudiziari, divenuti definitivi in quanto non tempestivamente impugnati.

Proprio per effetto dell’accertamento della citata pronuncia, l’odierno ricorrente è stato inserito nella 1^a Fascia GPS della provincia di Roma per le classi di concorso B015 e B003.

Tuttavia, con i suddetti decreti sia di depennamento dalle GPS che di risoluzione del contratto, contravvenendo a quanto accertato dal giudice del lavoro con la decisione n. 97/2021, le odierne parti resistenti hanno ritenuto illegittimo l’inserimento del Gambino nella 1^a fascia GPS, sulla base del solo dispositivo della Sentenza, disponendo di fatto il conseguente depennamento del docente dalla 1^a Fascia e annullando un rapporto di lavoro a tempo determinato già instaurato.

Orbene, è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui l’autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscono, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).

Nella specie, l’indicato giudicato copre il **dedotto** e il deducibile, ossia, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.



E va sottolineato che il giudicato sostanziale (*ex art. 2909 Cod. civ.*), in quanto riflesso di quello formale (*art. 324 Cod. proc. civ.*), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, relativo al diritto controverso e si estende agli accertamenti di fatto, che rappresentano le premesse e il fondamento logico-giuridico della pronuncia.

Al riguardo, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che *“Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum”* (*ex multis* Cassazione civile, sez. II, 21/02/2019, n. 5138; Tribunale Roma, sez. IV, 17/12/2018, n. 24143; Tribunale Parma, sez. II, 10/01/2019, n. 57; Corte appello Napoli, sez. VI, 13/06/2018, n. 2903).

Sicché, contravvenendo ad ogni principio legislativo, dottrinale e giurisprudenziale, l'A.T.P. di Roma ha disposto l'esclusione del docente dalla 1^a Fascia delle GPS per le classi di concorso B015 e B003 poiché non in possesso di un titolo ritenuto abilitante.

Con riferimento a tale specifico punto, si ritiene ulteriormente necessario ribadire che, sebbene la lettura delle motivazioni della sentenza di sopra evidenziate non lascerebbe spazio ad altro significato e altra portata, il giudicato formatosi con la Sentenza n. 97/2021 non può essere oggetto di interpretazione poiché nel caso de quo non vi è nulla da interpretare, essendo dovuta solo ed esclusivamente una presa d'atto, ossia che la sentenza più volte succitata nella parte in cui dichiara abilitante il diploma ITP unitamente ai 24 CFU è passata in giudicato e che sul punto nulla può ormai asserire il Ministero negligente nel non aver proposto nei termini di legge appello.

Vedasi a tal proposito su caso analogo una recente pronuncia del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro la Sentenza n. 5722/2021, secondo cui, a pag. 6, viene statuito il divieto di eludere un giudicato da parte dell'amministrazione, ritenendo



illegittimo qualsiasi comportamento di quest'ultima che si ponga in contrasto con quanto accertato e statuito in una sentenza passata in giudicato (All.to 17)

Il valore abilitante all'insegnamento del diploma e dei 24 CFU posseduti dal Gambino, oggetto di specifico accertamento, non può essere considerato valido e pertinente solo ed esclusivamente per le procedure di reclutamento da Mad e non nelle strettamente e ovviamente collegate GPS e G.I., ma perdura e perdurerà nel tempo, poiché il provvedimento con cui è stato dichiarato abilitante è passato indiscutibilmente in giudicato e l'istante ha diritto ad utilizzare il titolo abilitante ove ritiene opportuno, senza alcuna limitazione.

Tale specifica statuizione non può essere messa in discussione essendo sulla medesima prodottosi l'effetto del giudicato.

Sarebbe stato preciso interesse del Ministero dell'Istruzione e del Merito - anche e soprattutto al fine di escludere che i ricorrenti potessero in futuro avvalersi della sentenza favorevole (come di fatto legittimamente avvenuto) e, dunque, scongiurarne il passaggio in giudicato - presentare appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 9772021 che aveva indiscutibilmente sancito ed accertato la natura abilitante del titolo di studio e dei 24 CFU per l'insegnamento.

Ma ciò non è accaduto, con tutte le conseguenze che ne sono scaturite.

Altrimenti non sarebbero stati necessari gli innumerevoli appelli che lo stesso Ministero dell'Istruzione si è premurato di proporre avverso le diverse sentenze dei Tribunali italiani che accertavano la natura abilitante del titolo di studio (diploma o laurea + 24 CFU).

Basterà, per analogia del caso, fare un raffronto con la questione nota e ormai definita dei diplomati magistrale per alcuni dei quali, in seguito al passaggio in giudicato delle pronunce che avevano statuito sulla natura abilitante del diploma posseduto, nonostante l'orientamento sfavorevole e consolidato poi formatosi, è stato possibile permanere nelle GAE e nonostante nei successivi aggiornamenti delle stesse graduatorie regolamentati con vari D.M. il requisito d'accesso nelle GAE fosse il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.



Ma ad avvalorare una siffatta tesi, a totale supporto della piena validità dell'inclusione del Gambino in 1^a fascia GPS e in 2^a delle G.I., sono poi venute in soccorso, per il caso in esame, anche le note ministeriali, **del 05.09.2020 n. 26841 e la n. 25089 del 06.08.2021 e in ultimo la nota ministeriale n. 28597 del 29 luglio 2022 (c.d. circolare annuale per le supplenze) (all.to 18), avente ad oggetto “Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 luglio 2022”**, il Ministero dell'Istruzione nella specifica sezione “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO” (pag. 5) così dispone: *“Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.*

L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 112/2022, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione”.

Il ricorrente quindi, munito di un titolo riconosciuto abilitante da un provvedimento giurisdizionale definitivo, aveva titolo per permanere nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle Graduatorie di Istituto.

Con tali circolari ministeriali e ordinanza istitutiva delle GPS, dunque, si è verificato quello che viene comunemente definito in dottrina l'effetto e/o vincolo



conformativo della sentenza di annullamento e del giudicato formatosi, ovvero un condizionamento dell'attività amministrativa successiva all'annullamento dell'atto.

Il soggetto pubblico, in questo caso il Ministero dell'Istruzione, nell'esercizio doveroso della propria funzione, all'indomani della decisione favorevole, non ha potuto fare altro che rispettare i limiti nascenti dalla statuizione concreta del giudice, oltretutto per il caso di specie passata in giudicato e, cioè, la sussistenza di un titolo di studio abilitante all'insegnamento affermata dalla sentenza destinata a regolare o comunque a delimitare la futura attività dell'amministrazione, consentendo ed autorizzando così l'inserimento nelle GPS 1^ fascia a coloro i quali fossero in possesso di un provvedimento giurisdizionale favorevole che avesse statuito sulla natura abilitante del titolo di studio posseduto. Nel caso di specie è lo stesso Giudice che in calce al dispositivo della decisione precisa di ordinare al Ministero dell'Istruzione la conseguente attuazione conformativa. (sic!)

Concludendo, appare logico e giuridicamente fondato sostenere che per il caso di specie, ad essere sostanzialmente immutabile, in quanto passato in giudicato, è l'accertamento processuale della sentenza del Tribunale Lavoro di Siena n. 97/21 nella parte in cui viene stabilito ciò che era stato dedotto espressamente dal ricorrente nel ricorso, ovvero che il diploma in suo possesso insieme ai 24 cfu conseguiti avesse la natura di titolo abilitante per l'insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso.

Appare dunque in totale contrasto con quanto ampiamente argomentato e allo stato priva di una giuridica e adeguata motivazione quanto di contro sostenuto dall'ATP di Roma e dal Dirigente scolastico dell'ITTL COLONNA nei rispettivi decreti di deprezzamento e di risoluzione del contratto.

Aggiungasi, infine, che la tesi prospettata dall'odierna parte ricorrente è stata pienamente condivisa da diversi anni ormai dalla giurisprudenza ordinaria.

Il **Tribunale di Roma - Sezione lavoro**, con due distinti provvedimenti cautelari emessi anche in sede di reclamo al collegio, ha ritenuto, in seguito all'avvenuto deprezzamento di un ITP dalla prima fascia delle GPS, di accogliere il ricorso



proposto dal docente ITP, ai sensi dell'art 700 c.p.c , relativo al procedimento n. 32346/2020 così disponendo : *“dichiara il diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle GPS 1^ fascia per la Provincia di Roma nella classe di concorso B20 con il punteggio posseduto all'atto dell'esclusione; dichiara validamente costituito il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 16/10/2020 con l'IPSSAR “Pellegrino Artusi” e per l'effetto ordina la reintegrazione in servizio del docente”*. (Ordinanza di accoglimento n. 111047/2020 del 22.12.2020 – RG 32346/2020)

Nel suindicato provvedimento emesso dal **Tribunale di Roma Sez. Lavoro**, si legge nella parte motiva: *“L'ordinanza cautelare del Tar Lazio n.4941/2017 emessa nel procedimento R.G.n.7802/2017 non ancora definito (cfr all 13 al ricorso- estratto ruolo Tar Lazio) spiega tuttora efficacia; come riconosciuto nella circolare Miur n° 26841/2020, sopra riportata, l'esclusione dalla graduatoria di prima fascia sarebbe stata giustificata solo dalla definizione del giudizio con sentenza favorevole all'Amministrazione, presupposto non verificatesi nella fattispecie”*

Anche il successivo **decreto n. 19012 del 18.2.2021** del Tribunale di Roma Sez. lavoro, in sede collegiale, ha confermato tale assunto, rigettando così il reclamo proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso la suddetta ordinanza n. 111047/2020.

Inoltre, il **Tribunale di Tivoli – Sezione Lavoro** in un procedimento di reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., con **decreto n. 7639 del 10/05/2021** ha ritenuto che il provvedimento di depennamento dalle GPS 1^ fascia di un insegnate ITP fosse illegittimo, *poiché aveva chiaramente disatteso le previsioni contenute nella circolare ministeriale n. 26841 del 05/09/2020 secondo cui l'efficacia dell'inserimento nella GPS 1 fascia e seconda fascia G.I. deve essere preservata in esecuzioni di un provvedimento giurisdizionale favorevole non riformato che spiega ancora tutta la sua efficacia.*

Infine, il **Tribunale del Lavoro di Napoli Nord – Sezione Lavoro**, in caso sostanzialmente identico *ma senza la formazione del giudicato* del provvedimento giurisdizionale favorevole, ha emesso di recente due provvedimenti, il primo un'ordinanza **R.G. n. 328/2022 pubblicata il 22.02.2022**,



nella quale ha accertato l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione scolastica con cui era stata disposta la cancellazione di tutti i docenti ITP inseriti nella Graduatoria denominata GPS che erano inseriti grazie ad un provvedimento giudiziale ottenuto dal TAR .

Il secondo, **un'ordinanza del 22/04/2022** emessa a seguito di un reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., con cui il Tribunale di Napoli Nord ha accertato l'illegittimità del depennamento da Gps di un docente perché in palese contrasto con quanto regolamentato in materia e imposto dal Ministero stesso con le su richiamate note ministeriali.

In ultimo le recentissime le sentenze del Tribunale di Napoli (Sentenza-n.-2107-2023-del-28.03.23 e quella successiva del 20 aprile 2023) con cui il Tribunale napoletano, in un caso identico al caso di specie, ha accertato l'illegittimità del depennamento da Gps di un docente ITP perché in palese contrasto con quanto regolamentato in materia e imposto dal Ministero stesso con le richiamate note ministeriali e soprattutto per effetto dell'esistenza di un giudicato. (all.to 19)

E) SUL DIRITTO ALLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI LAVORO.

L'assunzione del ricorrente è avvenuta in data 11/09/2023 in forza di una procedura ordinaria di reclutamento da GPS, in cui risultava regolarmente inserito.

Una volta individuato quale destinatario di proposta contrattuale per l'a.s. 2023/2024 presso l'ITTL "M. COLONNA" sede staccata di Anzio il ricorrente ha iniziato a svolgere il suo regolare servizio, oltretutto nella piena consapevolezza che i suoi titoli posseduti e dichiarati erano stati oggetto l'anno precedente di specifica convalida da parte dell'Amministrazione.

Sotto tale profilo dunque l'operato della p.a., nel risolvere il contratto a tempo determinato del ricorrente, si connota per evidente eccesso di potere, sub specie di: difetto di istruttoria, poiché è pervenuta alla decisione di revocare il contratto senza avere prima accertato le condizioni di esercizio del potere e le altre soluzioni praticabili; travisamento dei fatti, in quanto il provvedimento di esclusione/depennamento è stato adottato sul presupposto dell'esistenza di fatti (mancanza del titolo di abilitazione/accesso) in realtà inesistenti; contraddittorietà,



consistente nell'evidente e irrimediabile contrasto tra diverse manifestazioni di volontà espresse dalla p.a. nell'esercizio del medesimo potere.

La condotta della PA resistente appare, pertanto, illegittima, immotivatamente ingiusta e palesemente contraddittoria.

Ma vi è di più.

Violazione del principio comunitario di tutela dell'affidamento; violazione degli artt. 1175, 1375 c.c.; violazione degli artt. 2 e 97 della Costituzione.

Il prof. Gambino Francesco è docente a tempo determinato "a tutti gli effetti" per essere in possesso di un titolo di studio ritenuto abilitante e per essere stato inserito, in virtù di siffatto titolo, nelle GPS 1^ fascia della provincia di Roma.

Invero nella fattispecie risulta applicabile il principio comunitario dell'affidamento, avendo manifestato, l'amministrazione scolastica, la piena volontà di assumere il docente, in quanto già da 2 anni inserito in 1^ fascia GPS e, di fatto, assumendo e svolgendo il relativo servizio di docenza sino alla data del 13/02/2024.

Il provvedimento di depennamento dalle GPS e quello successivo di risoluzione del contratto hanno determinato la lesione del ragionevole affidamento, maturato nell'insegnante, di accedere negli impieghi statali, assicurato tra le altre cose dal provvedimento giurisdizionale definitivo e dalla precedente convalida dei titoli del 13/12/2022.

In ultimo, il comportamento di parte resistente, in questa sede censurato per i sopraesposti motivi, va in contrasto anche con i principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione, ai quali deve sempre ispirarsi la p.a. se vuole conservare le caratteristiche della giuridicità, logicità e della ragionevolezza e che permeano il moderno volto del sistema amministrativo, anche alla luce di una rilettura dell'art. 97 della Costituzione e del principio del buon andamento, il quale muove dall'idea che l'attività della p.a., sia essa destinata all'erogazione di atti come di servizi, assuma la configurazione di un servizio reso alla comunità nazionale.

VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 10, DELL'O.M. N. 112 DEL 2022.

Ma il decreto dell'ATP di Roma n. 6262 del 12/02/2024 di depennamento dalle GPS 1^ fascia è ulteriormente illegittimo laddove all'art. 2 ha stabilito che tutti i



servizi prestat dal sig. Gambino, in assenza del titolo di accesso sono riconosciuti ai fini economici e non giuridici.

Ma anche una siffatta determinazione viola un disposto ben chiaro che però non corrisponde affatto al caso di cui si discute.

E valga il vero.

L'art. 8 dell'O.M. n. 112 del 2022 ai commi 9 e 10 così stabilisce: *“In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.*

10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”

Il dettato normativo è estremamente chiaro nel prevedere la qualificazione di servizio di solo fatto, esclusivamente di quello prestato in virtù di dichiarazioni false e/o mendaci.

Il medesimo effetto è invece escluso allorché, come nel caso in esame, l'istituzione scolastica, deputata al controllo, avesse constatato che trattasi non di mendacio, in quanto il servizio è stato effettivamente prestato, ma di differente valutazione e/o interpretazione di quanto allegato e dichiarato dall'aspirante come titolo di accesso.

Per dichiarazione mendace si intende una dichiarazione che non corrisponde a verità.



A titolo esemplificativo, si dichiara il falso quando si dichiara un titolo che non si possiede realmente (es: titoli d'accesso o altri titoli valutabili o 24 CFU), quando si dichiara un servizio che non è stato svolto realmente oppure quando si dichiara falsamente di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti, quando si dichiara di avere un precedente inserimento nelle graduatorie di terza fascia, quando invece si tratta di un nuovo inserimento.

Più in generale, si dichiara il falso quando si dichiara un requisito\titolo che realmente non si possiede.

Sul punto si richiama univoca giurisprudenza di merito che ha chiarito che: *“rileva che mendacio o falso si riferiscono a comportamenti dolosi; nel loro significato semantico primario tali espressioni non possono essere riferite a dichiarazioni solo oggettivamente inesatte”* Trib. Bologna Sent. n. 358/2019.

Orbene, nel caso di cui si discute, il ricorrente possedeva e possiede il diploma di accesso (titolo di studio) valido all'inserimento in graduatoria quale docente ITP quindi non si verte di ipotesi di assenza del titolo di accesso, né può tantomeno ricondursi il caso de quo ad un comportamento rientrante nella fattispecie di dichiarazione falsa e/o mendace del ricorrente, ma ad una dichiarazione oggettivamente corrispondente a quanto di fatto in possesso del prof. Gambino.

Dunque, posto quanto sopra, ingiusta si rivela la pena accessoria del mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato in virtù della collocazione in GPS. A supporto di una siffatta interpretazione è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione, che ha affermato che:

“La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte territoriale al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente dichiarato o taciuto, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza con il caso concreto (v. Corte Costituzionale n. 329/2007 cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo”. La Corte di Cassazione ha quindi pronunciato il seguente principio di diritto: “Il determinarsi di falsi documentali



(art. 127 lett. d D.P.R. n. 3 del 1957) o di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A”.

In tale illustre decisione, sebbene riferita ad un caso eclatante riguardante l'omessa dichiarazione dell'esistenza di condanne penali da parte di una docente assunta nella P.A, viene comunque stabilito che la misura afflittiva che l'Amministrazione infligge, in caso di dichiarazioni mendaci, deve però risultare proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.

Ebbene, per la fattispecie oggetto del presente giudizio, le conseguenze di una dichiarazione coerente, veritiera e corrispondente a quanto accertato, resa dal ricorrente in assoluta buona fede, non possono che apparire del tutto sproporzionate, oltre che illegittime.

SUL PERICULUM IN MORA

Il ricorrente, pur essendo stato assunto con contratto annuale a tempo determinato sino al 31 agosto 2024, con decorrenza 11 settembre 2023, a causa dell'illegittimo depennamento dalla I fascia GPS e dalla II fascia delle Graduatorie di Istituto, è rimasto privato della solidità di un rapporto di lavoro anche se a tempo determinato a cui era pervenuto dopo anni di impegno e dopo aver investito nella propria formazione professionale.

Se il M.I.M resistente avesse, invece, rispettato il giudicato nei termini ampiamente descritti nei superiori motivi in diritto, nonché le sopra citate circolari ministeriali per le supplenze, ma soprattutto se avesse avviato un procedimento amministrativo diretto a verificare in contraddittorio l'effettiva sussistenza di quanto genericamente contestato, il ricorrente non avrebbe ottenuto senz'altro un simile risultato.

La contestata condotta del MI, dunque, ha creato un *vulnus* grave ed irreparabile per il docente, foriero di ingiustizia e disparità di trattamento e idoneo a concretizzare l'urgenza e l'indifferibilità del provvedimento interinale richiesto, dal momento che l'esclusione dalle GPS di prima e dalle Graduatorie di Istituto ai danni del prof. Gambino comporterebbe, nelle more di un giudizio di merito, **la evidente maggiore difficoltà o impossibilità di stipulare anche contratti a**



tempo determinato. In sostanza, il ricorrente si vedrebbe definitivamente preclusa (non solo per l'a.s. 2023/24, ancora in corso, ma anche per gli anni scolastici successivi) ogni possibilità di stipula di contratti di supplenza, perdendo così il diritto a percepire i relativi emolumenti, nonché a maturare il punteggio di servizio.

Per il caso di specie, ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'esistenza del grave pregiudizio in virtù dell'avvenuto depennamento dalla GPS del docente e della risoluzione del contratto è già del tutto evidente, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno subito.

Invero, tornando alla questione controversa e alla sussistenza del danno grave e irreparabile, per effetto dell'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro a t.d. in essere a seguito della cancellazione dalla 1^a Fascia della GPS per la provincia di Roma, l'odierno ricorrente ha visto gravemente pregiudicato il proprio diritto a proseguire un rapporto di lavoro tanto atteso e agognato.

E valga il vero.

Il ricorrente è insegnante, la cui retribuzione costituisce l'unica fonte certa di reddito per il proprio sostentamento, essendo monoreddito; egli ricorre pertanto, con procedura di urgenza, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di depennamento e di risoluzione del contratto a tempo determinato che, di fatto, ha determinato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, l'odierna parte ricorrente rischia di subire danni gravi a causa di quanto illegittimamente subito.

L'avvenuta interruzione del contratto con cui aveva ottenuto un incarico con cattedra completa sino al 31 agosto 2024, come diretta conseguenza dell'esclusione dalla GPS, ha prodotto indiscutibilmente immediati e pregiudizievoli gravi danni che giustificano senza ombra di dubbio il ricorso all'istanza cautelare.

Il primo è strettamente legato al diritto dell'insegnante a permanere nella 1 fascia della graduatoria e a mantenere in essere il contratto stipulato e, dunque, a proseguire l'attività di insegnamento che da anni ormai esercitata.

Il secondo involge l'attribuzione di un punteggio collegato al periodo di insegnamento prestato nelle istituzioni scolastiche e, dunque, alla possibilità -



proprio grazie al punteggio conseguito – di ottenere una posizione di vantaggio nella graduatoria di riferimento (e ciò anche con riferimento alle convocazioni per l’assegnazione di incarichi previsti per gli anni successivi anche da seconda fascia GPS dalla quale è stata ingiustamente pretermessa).

A supporto della sussistenza del periculum in mora si tenga altresì presente che tra maggio/giugno 2024, è previsto l’aggiornamento delle GPS che sarà valido per il biennio degli aa.ss. 2024/2026, in cui il ricorrente non solo ha diritto ad essere reinserito nella 1^ fascia ma ha altrettanto diritto ad aggiornare il proprio punteggio con i due anni di servizio, corrispondenti a 24 punti che gli garantirebbero un ottimo posizionamento foriero di incarichi e di possibili assunzioni straordinarie in ruolo.

Il terzo, non meno importante, attiene all’aspetto economico e cioè alla retribuzione percepita ed all’aspettativa di vita, illegittimamente negata di fatto con l’avvenuto depennamento.

Il prof. Gambino non percepisce alcuna altra fonte di reddito e può contare solo ed unicamente sul proprio reddito per far fronte a tutte quelle che sono le ordinarie e straordinarie spese legate alla gestione del proprio nucleo familiare, inoltre deve far fronte con cadenza mensile ad una rata di un prestito di Euro 25.000 per l’acquisto di un autoveicolo di circa €. 300,00.

Il sig. Gambino, in quanto disoccupato ha potuto richiedere la domanda di indennità Naspi in data 16/02/2024, ma a tutt’oggi ancora non ha ricevuto il previsto ammortizzatore sociale. (all.to 20)

Alla luce di quanto sopra dedotto e documentato, non sembra dubitabile che il tempo necessario per la definizione di un giudizio di merito, comporterebbe:

a) l’emissione di un provvedimento che, anche qualora favorevole al ricorrente, risulterebbe “inutiliter dato” in quanto interverrebbe successivamente a tutte le future operazioni di convocazione e di stipula anche di contratti di lavoro a tempo determinato per il corrente anno scolastico, e, con elevata probabilità, anche per il prossimo anno scolastico;

b) il cristallizzarsi di una situazione che riverbererebbe la propria illegittimità **sui provvedimenti successivi** (individuazione di altri docenti come destinatari di contratti a tempo determinato e/o indeterminato in 1^ fascia), **a loro volta inevitabilmente illegittimi.**



In una: nell'attesa della definizione del giudizio di merito, è **indubbio** che il ricorrente, **non potrà più conseguire incarichi di supplenza dalla 1 fascia GPS**, né avanzare in graduatoria per effetto di nuovi titoli di servizio, né, conseguentemente, percepire i relativi stipendi ed emolumenti.

Per altro verso, in presenza di fondate ragioni, quali quelle precedentemente evidenziate, spetta al Giudice garantire l'effettività della tutela evitando il consolidarsi di assetti che nuocciono non solo alla parte ricorrente, confliggendo in maniera intollerabile con il dovere di imparzialità e buon andamento costituzionalmente garantito (art. 97 Cost.).

Da ultimo, nella nota ottica del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello dell'odierno esponente deve senz'altro ritenersi prevalente rispetto a quello di cui è portatrice l'Amministrazione.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere ammissibile il provvedimento di urgenza, benché finalizzato a tutelare diritti concernenti beni infungibili (quale non è il denaro), anche a tutela dei crediti pecuniari di lavoro nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della «esistenza libera e dignitosa» presidiato dall'art. 36 Cost., potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti.

Tutto ciò premesso e considerato, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'Ill.mo Tribunale di **Velletri**, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti,

In via principale, in via cautelare e nel merito:

- **accertare e dichiarare** il diritto del prof. Gambino Francesco al reinserimento nella I fascia delle GPS della provincia di Roma e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto, per la classe di concorso B015 e B003, con conseguente accertamento del diritto al ripristino e immediata reintegrazione sul posto di lavoro relativo al



contratto a tempo determinato stipulato in data 11 settembre 2023, presso l'Istituto TTL "M. COLONNA" di Anzio (RM);

e per l'effetto

- **condannare** le Amministrazioni Scolastiche convenute, ciascuno per quanto di propria competenza, a reinserire il ricorrente nella I fascia delle GPS della provincia di Roma e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto, per la classe di concorso B015 e B003, con conseguente diritto al ripristino del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 11 settembre 2023, interrotto in data 13 febbraio 2024 e reintegra sul posto di lavoro presso) e condanna altresì al pagamento delle retribuzioni dovute dal giorno della risoluzione fino a quello dell'effettiva reintegrazione/ripristino calcolate sulla base retributiva dell'inquadramento e livello posseduto e delle annesse tabelle retributive del CCNL comparto Scuola nonché, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In via subordinata:

- **adottare**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente, ivi compresa, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via principale e pertanto solo in via subordinata, **accertare e dichiarare** il diritto del docente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio scolastico svolto nell'a.s. 2022/2023 e 2023/2024.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria:

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Diploma di Perito Industriale Capotecnico spec. Elettronica Telecomunicazioni, conseguito nell'a.s. 2011/2012 (all.to 1);
- 2) Titolo di 24 CFU in materie psico-antropo-pedagogiche conseguiti nell'anno accademico 2019/2020 (all.to 2);
- 3) Domanda Mad Provincia di Siena (all.to 3);
- 4) Domanda di inserimento nelle GPS per la provincia di Torino (all.to 4);
- 5) Ricorso ex art. 414 Tribunale di Siena R.G. n. 209/2021 (all.to 5);
- 6) Sentenza del Tribunale di Siena n. 97/21 (all.to 6);
- 7) Certificato del 5 ottobre 2022 di passaggio in giudicato (all.to 7);



- 8) O.M. n. 112/2022 (all.to 8);
- 9) domanda telematica di trasferimento da altra provincia e inclusione nella prima fascia delle GPS della provincia di Roma del 30-05-2022 (all.to 9);
- 10) Contratto incarico annuale a.s. 22/23 (all.to 10);
- 11) Convalida dei titoli e punteggio GPS Decreto n. 4893 del 13/12/2022 (all.to 11);
- 12) Prima proposta di esclusione del 27/02/2023 n. 3197 (all.to 12);
- 13) Seconda proposta di esclusione dell'ISTITUTO TECNICO T.L. "M. COLONNA" di ROMA, sede distaccata di ANZIO prot. 5103 del 4/10/23 (all.to 13);
- 14) D.D. n. 6262 del 12/02/2024 Ufficio Scolastico Provinciale di Roma (all.to 14);
- 15) Decreto risoluzione contratto del 13/02/2024 prot. 63 dell'ITTL M. COLONNA (all.to 15);
- 16) O.M. n. 60 2020(all.to 16);
- 17) Sentenza Tribunale di Roma – Sez. Lavoro n. 5722/2021 (all.to 17);
- 18) Circolari annuali supplenze 2020, 2021 e 2022 (all.to 18);
- 19) Giurisprudenza varia (all.to 19);
- 20) Autocertificazione reddituale (all.to 20);

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile ma lo stesso è esente in relazione alla situazione reddituale del ricorrente, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione (All.to 20).

Frosinone-Velletri, data di deposito

f.to digitalmente

Avv. Raffaele Boianelli



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Raffaele Boianelli, procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso, premesso:

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del sig. GAMBINO FRANCESCO al reinserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto per le classi di concorso B015 e B003 della provincia di Roma;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nelle medesime graduatorie che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso;
- che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'elevato numero dei destinatari e per l'impossibilità di identificarli tutti;
- che la pubblicazione in G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- che la legge 21 luglio 2000, n. 205, all'art. 12, ha previsto che il Giudice adito possa autorizzare la notifica del ricorso con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- che la norma può applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di **integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami** consentendo al giudice adito di ordinare (quale forma di notifica alternativa alla notifica per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.) **la pubblicazione del ricorso col testo integrale o per estratto sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**
- che in tal modo viene realizzato il contraddittorio con una moltitudine di citandi che vengono identificati attraverso lo status di dipendenti pubblici e raggiunti presso il Ministero cui appartengono;
- che, diversamente, l'efficacia della notifica per pubblici proclami ordinaria è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, è la decisione della



Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, secondo la quale "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

- che la notifica per pubblici proclami per via telematica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>);

- che il Tribunale del Lavoro di Velletri, (oltre ad altri Tribunali) ha già autorizzato in ipotesi analoghe la notifica mediante modalità alternative, ex art. 151 c.p.c.;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato propone istanza affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, voglia autorizzare la notificazione per via telematica tramite inserimento dell'estratto del ricorso e del provvedimento giudiziale in seno all'apposita area tematica predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul proprio sito istituzionale e dedicata proprio alle notificazioni per pubblici proclami.

Frosinone-Velletri, data di deposito

f.to digitalmente

Avv. Raffaele Boianelli

